

COMUNE DI CAMOGLI

C.A.P. 16032

PROVINCIA DI GENOVA

Telefono 018572901
Telefax 0185773504

Codice Fiscale 83003790100
Partita IVA 00843330101

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

COPIA

Ordinanza n. 65 del 24/12/03

Oggetto: disciplina della circolazione ed istituzione Zona a Traffico Limitato nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre e via Garibaldi.

IL SINDACO

Considerato che con le ordinanze n. 38 del 8 agosto 2003 e n. 39 del 16 agosto 2003 si è disciplinata, in via sperimentale, la circolazione del centro cittadino limitando l'accesso a tutti i veicoli solo nelle ore del mattino dei giorni feriali e consentito nella altra ore, con l'eccezione di via della Repubblica, l'accesso solo ai veicoli autorizzati al fine di consentire ai cittadini e ai turisti di poter passeggiare per la via Repubblica senza pericoli per la propria incolumità e di diminuire i veicoli circolanti nelle vie limitrofe del centro.

Tenuto conto che tale disciplina della circolazione ha dato esiti positivi, come evidenziato dalle verifiche effettuate dal Comando Polizia Municipale sul flusso di veicoli e l'utilizzo da parte dei cittadini e dei turisti dell'area pedonale di via della Repubblica.

Considerato inoltre che l'associazione di categoria degli operatori commerciali di Camogli ha proposto alcune modifiche rispetto agli orari previsti per i fornitori, richiedendo inoltre una deroga per i prodotti deperibili e una nuova regolamentazione della circolazione e della sosta dei clienti degli alberghi siti nella zona a traffico limitato.

Ritenuto opportuno disciplinare in via definitiva la circolazione nella via Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre e via Garibaldi accogliendo in parte quanto richiesto dagli operatori commerciali.

- Sentito il parere del Comando Polizia Municipale di Camogli;
- Visto l'art. 7 del D.L.vo 30/4/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada;
- Vista la Legge n. 267/00;

ORDINA

- 1) la circolazione dei veicoli dal civico 5 di via Ruffini fino al civico 1 di via XX Settembre e in via Garibaldi è così disciplinata:
- 2) nelle vie Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Simone Schiaffino, via XX Settembre dalle ore 5 alle ore 11 dei giorni feriali è istituita la circolazione a senso unico da ponente a levante.
- 3) dal civico 5 di via Ruffini e fino al civico 1 di via XX Settembre dalle ore 11 alle ore 5 del giorno successivo nei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi e nella giornata di mercoledì è istituita la ZONA a TRAFFICO LIMITATO nella quale è vietata la sosta a tutti i veicoli non autorizzati.
- 4) In via Garibaldi dal civ. 45 al civ. 60 dalle ore 11 alle ore 5 del giorno successivo nei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 24 nei giorni festivi è istituita la ZONA a TRAFFICO LIMITATO nella quale è vietata la sosta a tutti i veicoli non autorizzati.

- 5) nelle stesse vie è vietata in modo permanente la circolazione ai veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 Q.li e agli autobus turistici. Nella giornata di mercoledì feriale dalle ore 5 alle ore 11 ed il venerdì feriale dalle ore 15 alle ore 17 in deroga a quanto previsto in via generale è consentita nelle vie Ruffini (strada comunale), via Piero Schiaffino e piazza Amendola e viceversa la circolazione di veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 Q.li.
- 6) nella via Repubblica dalle ore 11 alle ore 5 del giorno successivo dei giorni feriali e dalle ore 11 del sabato e dei giorni prefestivi alle ore 5 del lunedì o a quello successivo al festivo e nelle giornate di mercoledì è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli ad eccezione del bus navetta, dei mezzi di soccorso e di polizia. L'accesso in detta via verrà regolamentato tramite barriera mobile automatica. Il mercoledì nel periodo di svolgimento del mercato settimanale il bus navetta non transiterà in detta via.
- 7) nella stessa via dalle ore 5 alle ore 11 dei giorni feriali, con l'eccezione del giorno di mercoledì in cui è permanentemente vietata, è consentita la sosta solo per brevi operazioni di carico e scarico.
- 8) nel tratto compreso tra piazza Amendola e Largo Casabona nei giorni feriali dalle ore 11 alle ore 5 del giorno successivo e dalle ore 11 del sabato e dei giorni prefestivi alle ore 5 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo e nella giornata di mercoledì è istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o da Agenti della Polizia Municipale per consentire l'accesso alla Zona a traffico limitato ai veicoli autorizzati. In tali orari in caso di avaria del semaforo o di indicazione dello stesso di luce gialla lampeggiante il senso unico di circolazione è da levante a Ponente.
- 9) nel tratto compreso tra la stazione Ferroviaria e piazza Schiaffino nei giorni feriali dalle ore 11 alle ore 5 del giorno successivo e dalle ore 11 del sabato e dei giorni prefestivi alle ore 5 del lunedì o del giorno successivo a quello festivo è istituito il doppio senso di circolazione per consentire l'accesso alla Zona a traffico limitato ai veicoli autorizzati.
- 10) in piazza Schiaffino è riservata un'area per la manovra dei veicoli; nella stessa è vietata la fermata in modo permanente ad eccezione del bus navetta di linea.
- 11) in via Garibaldi, Piazza Colombo e via al Porto (primo tratto) il transito è consentito dalle ore 5 alle 11 dei giorni feriali il transito a tutti i veicoli di larghezza non superiore a 1,60 m.
- 12) in via Garibaldi e piazza Colombo la sosta è consentita solo per brevi operazioni di carico e scarico.
- 13) in piazza Amendola e piazza Schiaffino sono istituite le fermate del bus navetta.
- 14) Negli orari, nei periodi e nelle vie in cui vige la zona a traffico limitato è consentito, fermo restando le prescrizioni già esistenti in detta zona, con esclusione di via Repubblica, l'accesso e la sosta a:
- ai veicoli di tutti i residenti nel Comune di Camogli muniti di apposita autorizzazione;
 - ai clienti di alberghi siti nelle vie interessate a cui sono state accordate autorizzazioni temporanee di transito e sosta in misura proporzionale alle camere di cui sono dotate;
 - ai pazienti di studi medici siti nella zona a traffico limitato muniti di speciale autorizzazione, limitatamente al periodo di attesa e di visita.
- 15) Possono inoltre transitare nell'area suddetta i veicoli dei non residenti con abitazione nel territorio comunale o con boxes nelle seguenti vie e piazze: via Ruffini (strada comunale), via P. Schiaffino, piazza Amendola, via al Porto, via San Fortunato, via Repubblica, via XX Settembre, piazza Schiaffino e via Garibaldi, qualora ricorra alcuna delle condizioni di seguito esposte:
- veicoli appartenenti ai proprietari, affittuari o utilizzatori di boxes privati siti nella zona, ai soli fini di accedere ai boxes;

- b) veicoli appartenenti ai soggetti titolari anche temporaneamente e comunque per un tempo inferiore ad una settimana di seconde case, ai soli fini dell'effettuazione di operazioni di carico e scarico bagagli, limitatamente al tempo strettamente necessario, comunque mai eccedente i 20 minuti;
 - c) veicoli appartenenti ai clienti di alberghi e pensioni sita nella zona, ai soli fini di cui al precedente punto b) non muniti dell'autorizzazione di cui al seguente punto 19 lett. e). Gli stessi in sosta momentanea per il carico e scarico bagagli dovranno esporre un biglietto rilasciato dall'albergo.
 - d) veicoli merci di fornitori che trasportano prodotti ittici, carne, prodotti igienico-sanitari e surgelati previo autorizzazione del Comando Polizia Municipale, limitatamente al tempo strettamente necessario allo scarico delle merci, comunque mai eccedente i 20 minuti.
- 16) E' consentito il transito per operazioni di carico e scarico ai veicoli dei sommozzatori trasportanti piccole imbarcazioni dalle ore 8 alle ore 10.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30, previa autorizzazione dell'Agente operante.
- 17) Potranno inoltre transitare e sostare nella zona i veicoli commerciali dei quali il singolo esercente operante in Camogli necessita per l'effettuazione della propria attività di consegna.
- 18) Possono inoltre transitare nella zona i veicoli non commerciali appartenenti ad operatori non residenti ma operanti in Camogli, qualora sia necessario ai fini dell'effettuazione di operazioni di carico e scarico.
- 19) La consegna dei contrassegni agli aventi diritto avverrà presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le seguenti modalità:
- a) verrà rilasciato, a richiesta dell'interessato, un contrassegno numerato, rotondo di colore bianco per gli autoveicoli e bianco e rosso per i motocicli e i ciclomotori, con indicato il numero di targa o il contrassegno di identificazione del veicolo e la data di scadenza del pass e un porta targa di riconoscimento, per ogni veicolo di proprietà, qualora venga sottoscritta istanza, a norma della legge 15/68, nella quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità di essere residente a Camogli, indicando l'indirizzo, di essere proprietario del veicolo indicando la marca, il tipo ed il numero di targa (per il ciclomotore dovrà essere indicato il C.I.C.).
Sono equiparati al proprietario l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria;
 - b) nel caso di veicoli dati in uso a cittadini residenti in Camogli da persone fisiche non residenti verrà rilasciato un contrassegno dello stesso tipo indicato al punto a) per ogni veicolo qualora venga sottoscritta istanza, a norma della legge 15/68, nella quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità di essere residente a Camogli, indicando l'indirizzo e che il veicolo (se ne indicherà la marca, il tipo ed il numero di targa) intestato a persona fisica non residente (se ne indicherà il nome, il cognome, l'indirizzo ed il grado di parentela) gli è stato dato in uso. Si precisa che il contrassegno verrà rilasciato solo nel caso vi sia un rapporto di parentela di 1° o 2° grado (genitori, figli, coniugi, fratelli) tra chi ha dato in uso il veicolo e il residente che lo utilizza o quantomeno che detto rapporto sussista con persona anche non residente, purchè convivente o domiciliata con il residente. Nel caso il veicolo risultasse intestato a ditte con sede fuori Camogli, l'interessato alleggerà all'istanza una dichiarazione del Responsabile della Società, su carta intestata della ditta, della messa a disposizione del mezzo a persona residente;
 - c) ai proprietari e agli utilizzatori in locazione di seconde case collocate nel territorio comunale verrà rilasciato un contrassegno di colore azzurro con indicato il numero progressivo di autorizzazione e un numero massimo di cinque targhe, previa presentazione di istanza, a norma della legge 15/68, nella quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità di essere proprietario/intestatario (come risultante dagli elenchi dell'Ufficio Tributi) o

utilizzatore in locazione di seconda (ne sarà indicato l'indirizzo) nel territorio comunale e nella quale indicherà la marca, il tipo e la targa del veicolo da autorizzare. Gli utilizzatori in locazione alleggeranno copia del contratto di affitto. Il pass, ogni volta, potrà essere apposto soltanto su uno dei veicoli autorizzati;

- d) è concesso un unico contrassegno di solo transito di colore azzurro ai veicoli non commerciali degli operatori non residenti che effettuano operazioni di carico e scarico. Tale contrassegno verrà rilasciato al titolare di licenza commerciale previa presentazione di istanza, a norma della legge 15/68, nella quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere titolare di attività commerciale nella zona interessata alla zona a traffico limitato e indicando nella stessa l'indirizzo dell'attività e la marca, il tipo e la targa del veicolo da autorizzare. Nel caso in cui l'intestatario del veicolo sia persona diversa dal titolare dell'esercizio commerciale, quest'ultimo dovrà effettuare sottoscrizione di istanza, a norma della legge 15/68, nella quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, oltre a quanto sopra indicato, la partecipazione del proprietario del veicolo (e a quale titolo) all'attività della ditta;
 - e) agli alberghi la cui struttura è situata nelle vie interessate dalla Zona a traffico limitato verranno rilasciate, previa richiesta degli stessi, autorizzazioni temporanee di transito e sosta di colore bianco con indicato il nome dell'albergo, in misura proporzionale alle camere di cui esso è dotato e comunque in numero massimo non superiore a tre per struttura alberghiera .
 - f) ai medici il cui studio è situato nelle vie comprese dalla zona a traffico limitato verranno rilasciati degli appositi permessi di colore bianco con il nome dello studio medico.
 - g) ai veicoli merci di fornitori che trasportano prodotti ittici, carne, prodotti igienico - sanitari e surgelati verranno rilasciati dei contrassegni di colore azzurro con indicata la targa.
 - h) i contrassegni verranno rilasciati previo pagamento del servizio a domanda Individuale pari a Euro 1.
- 20) Le modalità di rilascio dei contrassegni indicate al punto 19) sono valide in modo permanente. I pass per residenti di cui alla lettera a) e b) del punto 19) sono utilizzati anche nelle zone residenti e nelle Z.T.L. presenti nel territorio con esclusione della Z.T.L. Porto e della Z.T.L. San Rocco.
- 21) I veicoli di cittadini residenti in Camogli sprovvisti dei contrassegni o porta targa indicati al punto 19) o laddove gli stessi siano alterati o nascosti sono equiparati ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 14, a quelli non autorizzati.
- 22) Il contrassegno o il porta targa non è valido se esposto su veicoli diversi da quello per il quale è stato rilasciato.
- 23) I contrassegni dovranno essere collocati sul parabrezza anteriore del veicolo ed essere perfettamente visibili e controllabili. Per i motocicli e i ciclomotori il pass deve essere esibito a richiesta degli Agenti di P.M. e il porta targa collocato nell'apposito spazio.
- 24) In deroga alla presente ordinanza è consentito il transito e la sosta ai mezzi di Polizia, di soccorso, di pubblica utilità, ai taxi in servizio, al bus navetta ed ai veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, ad eccezione di via della Repubblica per questi ultimi.
- 25) E' altresì consentito il transito e la sosta ai veicoli partecipanti a cerimonie religiose (matrimoni o funerali) limitatamente alla durata delle stesse.
- 24) Discrezionalmente ed in deroga alla presente ordinanza, il Comando Polizia Municipale potrà rilasciare autorizzazioni speciali per comprovate necessità.
- 25) I veicoli lasciati in sosta, in violazione alla presente ordinanza, saranno rimossi e

trasferiti presso la depositaria comunale ove potranno essere ritirati previo pagamento delle spese di custodia e rimozione.

26) L'Ufficio Tecnico Comunale, il Comando Polizia Municipale le altre Forze dell'ordine sono incaricati, per la parte di competenza, della esecuzione della presente ordinanza.

27) Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale.

28) A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

29) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

30) A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale nella persona di Giovanni Verdina.

31) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall' art. 7 e 158 del Codice della strada.

Camogli, 24 dicembre 2003

IL SINDACO

f.to Avv. Giuseppe Maggioni

ordinanza circolazione centro

AS/as